

15 MAG. 2006

Prot.n. 10121 /SPS/SAN 4.4.

Ai Direttori Generali

Ai Direttori Sanitari

**delle Aziende Sanitarie
della Regione F.V.G.
LORO SEDI**

**Al sig. Commissario Straordinario dell' Istituto
per l' Infanzia
"Burlo Garofolo"
via dell' Istria 65/1
34100 TRIESTE**

**Al sig. Commissario Straordinario
del Centro di Riferimento Oncologico
via Pedemontana occ., 12
33081 AVIANO (PN)**

**Al sig. Presidente del Policlinico Universitario
p.le S. Maria Misericordia
33100 UDINE**

E, p.c.:

**All' Agenzia Regionale della Sanità
SEDE**

**All' INSIEL
SEDE**

Alle Prefetture delle Province di

TRIESTE

UDINE

GORIZIA

PORDENONE

Alle Questure delle Province di

TRIESTE

UDINE

GORIZIA

PORDENONE

Alla

Direzione centrale istruzione, cultura, sport e
pace

SEDE

Oggetto: cittadini extracomunitari. Circolare n. 1/05

Facendo seguito a quanto definito dall'apposito gruppo di lavoro, costituito in seno all'Osservatorio regionale per la salute dei migranti, è emersa l'esigenza di precisare, a fronte di casistiche frequenti, alcune questioni legate all'emissione della tessera sanitaria, della sua durata e di eventuali esenzioni ticket.

Si prega, pertanto, di dare la massima diffusione della presente nota a tutti gli uffici interessati.

1. **Validità della tessera sanitaria per titolari di carta di soggiorno.** Ai cittadini stranieri comunitari o ed extracomunitari titolari di permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, va rilasciata la tessera sanitaria senza data di scadenza, qualora dimostrino la residenza anagrafica nella ASS di competenza.
2. **Rilascio della tessera sanitaria ai figli maggiorenni titolari di "Permesso di soggiorno per motivi di studio" già ricongiunti a genitori lavoratori.** I figli, già titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, ricongiunti a genitori lavoratori, al compimento del 18° anno di età, hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN qualora dimostrino:
 - di essere fiscalmente a carico dei genitori
 - di convivere nel nucleo familiare
 - di possedere un permesso di soggiorno per motivi di studio.

3. **Esenzione ticket per minori non accompagnati presenti nel territorio regionale.** I minori non accompagnati affidati al Comune, hanno l'obbligo di iscrizione al SSN e, al fine di facilitare la piena tutela della salute del minore e della comunità di accoglienza, sono esentati totalmente dal pagamento del ticket per i primi tre mesi di iscrizione. Sulla tessera va apposto il timbro riportante la dicitura "Esente totale ticket" citando la presente circolare.
4. **Mantenimento dell'iscrizione al SSN.** Nell'intervallo di tempo che intercorre tra la scadenza del permesso di soggiorno e la data del rinnovo, l'iscrizione al SSN non decade. L'interessato dovrà consegnare allo sportello dell'ASS competente un'autocertificazione attestante l'avvenuta richiesta di appuntamento alla Questura.
5. **Assistenza sanitaria nel periodo antecedente al rilascio del primo permesso di soggiorno.** Lo straniero che arrivi in Italia con un visto per lavoro o ricongiungimento familiare e che abbia già chiesto l'appuntamento in Questura per il rilascio del permesso di soggiorno, ha diritto ad una tessera sanitaria provvisoria valida fino alla data dell'appuntamento. L'interessato dovrà esibire: il passaporto con visto d'ingresso per lavoro o per ricongiungimento familiare e l'autocertificazione dell'avvenuta richiesta di appuntamento presso la Questura.
6. **Esenzione ticket per richiedenti asilo politico.** I richiedenti asilo politico, per il periodo che va dalla richiesta all'emanazione del provvedimento, incluso il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego, hanno l'obbligo di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e sono totalmente esentati dal pagamento del ticket. Sulla tessera sanitaria va riportato il timbro con la dicitura "Esente totale ticket art. 34 D.Lgs 286/98".
7. **Iscrizione al SSN per richiedenti asilo.** L'attestato nominativo rilasciato dalle Questure, riportante il motivo del Permesso di soggiorno richiesto e dotato di foto, deve essere considerato documento sufficiente e valido ai fini dell'iscrizione al SSN e quindi al rilascio di tessera sanitaria (con validità pari a quella del Permesso stesso e quindi di tre mesi).
8. **Iscrizione al SSN di detenuti in semilibertà e con forme alternative di pena.** I cittadini stranieri detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena hanno diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN in possesso o meno del permesso di soggiorno.

Per ogni ulteriore eventuale necessità di chiarimento è possibile rivolgersi alla dott.ssa Nora Coppola, responsabile del Servizio assistenza sanitaria della scrivente Direzione (040/3775573).

Distinti saluti.

Il Direttore centrale
Dott. *Giuseppe de Simone*